

TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI

Questo provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo, è volto ad attuare un fondamentale intervento di **semplificazione** delle modalità di **accesso all'esercizio delle professioni regolamentate**, finalizzato a una più diretta, **immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro**. In questo modo si intende dare una risposta concreta alle **nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali** del Paese, sia attraverso una **ridefinizione dell'offerta formativa universitaria**, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il **riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale**.

In sostanza **l'abilitazione all'esercizio** di alcune determinate professioni, che oggi si acquisisce con l'esame di Stato successivo alla laurea, è **anticipato al momento del conseguimento della laurea**. L'esame conclusivo del corso di studi diviene, a tal fine, la sede nella quale espletare anche l'esame di Stato per l'abilitazione. **Per questo parliamo di "titoli universitari abilitanti"**.

Il provvedimento è stato dal Governo **collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021**, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in quanto l'intervento è ritenuto funzionale al raggiungimento degli **obiettivi programmatici fissati dal Documento di economia e finanza (DEF)**. Inoltre, l'introduzione delle lauree abilitanti è inclusa tra le riforme della componente del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** afferente al **potenziamento delle competenze e al diritto allo studio**, con la finalità, appunto, di **semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro** da parte dei laureati.

Con questo provvedimento prosegue, di fatto, il percorso intrapreso con il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (**decreto "Cura Italia"**), il cui articolo 102 ha **introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia**. La misura fu decisa allora per far fronte alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale **a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Sulla stessa linea e in misura analoga, si stabilisce **ora il valore abilitante anche di altre lauree** per le rispettive professioni, senza necessità di passare per una norma di legge.

"L'intento di questa legge – **ha dichiarato la deputata Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo PD nella Commissione Cultura** – è di rendere più duttile il nostro sistema normativo, di adattarlo all'evoluzione socioeconomica. Lo spaccato della crisi pandemica rivela che la tecnologia può sopprimere posti di lavoro in modo strutturale: è una preoccupazione seria.

Il Partito Democratico non vuole aspettare che il futuro ci riservi sorprese amare: intende precorrerlo e preparare il Paese a reagire e a sfruttare le opportunità che si presentano. Una valorizzazione intelligente e dinamica, mai corporativa delle professioni, è dunque necessaria. L'investimento sulla formazione è strategico perché anche qui sia mirato, efficiente ed efficace. Ecco perché il Partito Democratico vota convintamente a favore di questo disegno di legge, nella consapevolezza che l'investimento sulle nuove generazioni passa davvero da provvedimenti di questa portata.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” ([AC 2751](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

L'esame in sede referente si è svolto nelle **Commissioni Giustizia e Cultura**

LAUREE MAGISTRALI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ODONTOIATRA, FARMACISTA, VETERINARIO E PSICOLOGO

L'**articolo 1, comma 1**, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (**classe LM-46**), in farmacia e farmacia industriale (**classe LM-13**), in medicina veterinaria (**classe LM-42**) nonché della laurea magistrale in psicologia (**classe LM-51**) **abilita all'esercizio delle professioni**, rispettivamente, di **odontoiatra**, di **farmacista**, di **medico veterinario** e di **psicologo**.

Il **comma 2** dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per queste classi di laurea magistrale, **almeno 30 crediti formativi universitari** vengono acquisiti con lo **svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio**. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione interna al corso di studi del tirocinio saranno stabilite dai **regolamenti didattici di ateneo** dei relativi corsi di studio.

Il **comma 3**, modificato durante l'esame parlamentare, dispone, con specifico riferimento alla professione di psicologo, che una parte delle **attività formative professionalizzanti** può essere anche svolta all'interno del **corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24**, quindi anche prima del corso di laurea magistrale al fine di consentire un tirocinio più lungo negli anni di formazione universitaria. L'adeguamento della classe di laurea limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è svolto con le modalità previste all'articolo 3 del presente provvedimento.

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI GEOMETRA, AGROTECNICO, PERITO AGRARIO E PERITO INDUSTRIALE

L'**articolo 2** interviene in modo analogo per le professioni di **geometra**, **agrotecnico**, **perito agrario** e **perito industriale**, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della **laurea triennale professionalizzante abilita all'esercizio della professione** e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale.

La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado**, considerato che le valutazioni sull'idoneità allo svolgimento della professione non vengono soppresse, ma semplicemente anticipate al tempo di studi universitari.

ADEGUAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DELLE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE ABILITANTI

L'**articolo 3**, parzialmente modificato durante l'esame in sede referente, riguarda l'**adeguamento dei corsi di studio** delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante rese **abilitanti**.

In particolare, il **comma 1** prevede che gli **esami finali** di questi corsi di studio (artt. 1 e 2), **comprendono** lo svolgimento di una **prova pratica valutativa** tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi.

A tal fine, la **commissione giudicatrice** è **integrata** da **professionisti** di comprovata esperienza **designati** dalle rappresentanze nazionali dell'**ordine** o del **collegio professionale** di riferimento.

Il **comma 2** dispone che all'**adeguamento** della disciplina delle stesse **classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante** si provvede con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, [ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997](#). Rispetto alla disciplina recata dalla L. 127/1997, tuttavia, non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate, di **concerto con il Ministro vigilante** sull'ordine o sul collegio professionale competente, e **sentite le rappresentanze nazionali** del medesimo ordine o collegio professionale, le modalità di **svolgimento** e di **valutazione** del **tirocinio pratico-valutativo**¹, compresa la determinazione dei **CFU**, della **prova pratica valutativa** delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la **composizione paritetica** della **commissione giudicatrice**.

In base al **comma 3**, a loro volta, **le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo**, con riferimento ai medesimi corsi di studio². Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

ULTERIORI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI

L'**articolo 4** traccia il procedimento per **rendere abilitanti** all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria – **anche altri titoli universitari**, senza la necessità di un intervento con norma di legge. La possibilità è prevista per le sole **lauree** con cui si accede a professioni **per le quali non è richiesto un**

¹ Ma non anche, come previsto dall'art. 1, co. 2, di "certificazione" del medesimo tirocinio.

² Con decreto rettorale, da adottare [ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 1990](#).

tirocinio post lauream. Non riguarda, quindi, le professioni di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, che richiedono un tirocinio successivo al conseguimento della laurea.

In particolare, in base al **comma 1**, come modificato in sede referente, anche altri titoli universitari possono essere resi abilitanti, con **regolamenti di delegificazione**³, attraverso due percorsi:

- ✓ su **richiesta** delle **rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali** di riferimento;
- ✓ su **iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Il **comma 2** prevede che con i medesimi regolamenti sono **disciplinati gli esami finali**, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che **i titoli universitari** conclusivi dei corsi di studio abbiano **valore abilitante** all'esercizio della professione, previo superamento di **un tirocinio pratico-valutativo** interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le **modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica** valutativa nonché la **composizione della commissione giudicatrice**, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il **comma 3**, delinea le norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrà adeguarsi nell'emanazione dei regolamenti. In particolare, i regolamenti di delegificazione dovranno:

- a) coordinare la disciplina vigente dettata in attuazione della legge di riforma del settore universitario (legge n. 4 del 1999) per quanto riguarda gli ordinamenti professionali;
- b) semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica-valutativa;
- c) determinare l'ambito delle attività professionali in relazione alle rispettive classi di laurea;
- d) intervenire sulla struttura degli albi, ordini o collegi (eventualmente sopprimendo o istituendo apposite sezioni) in relazione all'ambito delle diverse attività professionali;
- e) uniformare i criteri di valutazione di tirocinio e prova pratica;
- f) prevedere che la commissione giudicatrice abbia una composizione paritetica.

Il **comma 4**, a sua volta, demanda a un decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e ai decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Sul decreto ministeriale è confermata, in questo caso, l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari.

³ Ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, da emanare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI TALUNI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI

L'**articolo 5**, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone norme specifiche per l'esercizio delle professioni di **chimico, fisico e biologo**, introducendo per queste la previsione della **laurea abilitante**, con la necessità di una **disciplina attuativa**.

In particolare, il **comma 1** prevede che le citate professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate **previo superamento dell'esame finale** previsto per il conseguimento delle **rispettive lauree magistrali**.

La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere, anche per esse lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi** e il **superamento di una prova pratica valutativa**.

Anche in questo caso, il **comma 2** dispone che, per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e dei regolamenti didattici di ateneo, si interviene con **regolamenti di delegificazione**, i quali devono essere adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sui singoli ordini o collegi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'**articolo 6**, modificato dalle Commissioni, al **comma 1**, dispone che la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 si applica **a decorrere dall'a.a. successivo a quello in corso** alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Precisa, inoltre, che la stessa disciplina riguarda i corsi di studio attivati dalle **università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche**, previo **accreditamento** dei medesimi corsi di studio abilitanti.

Il **comma 2** detta il procedimento per stabilire le **modalità, semplificate**, di espletamento **dell'esame di Stato**, per coloro che hanno **conseguito o conseguono i titoli di studio** oggetto del provvedimento sulla base di **previgenti ordinamenti didattici non abilitanti**. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studi o successivamente al medesimo.

In base al **comma 3**, i **finanziamenti** previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria **sono sospesi** per le università che **non adeguano i propri regolamenti didattici** entro 12 mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca che adeguano la disciplina delle classi dei titoli di studio universitari resi abilitanti. La sospensione è prevista fino all'adozione e all'invio al Ministero dell'università e della ricerca dei regolamenti didattici adeguati.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA LAUREA MAGISTRALE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

L'**articolo 7** detta una **disciplina transitoria**, in base al **comma 1**, per gli studenti che **"hanno conseguito o conseguono"** la laurea magistrale in psicologia in base ai **previgenti ordinamenti didattici non abilitanti**, i quali acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo a seguito del **superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa**. La durata e le modalità di **svolgimento e di valutazione**

del tirocinio pratico-valutativo e le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa sono **stabilite con decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Per la **valutazione del tirocinio**, le università devono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Il **comma 2** dispone che coloro che hanno **concluso il tirocinio professionale** previsto dalla normativa vigente **si abilitano all'esercizio della professione di psicologo** dopo aver superato una **prova orale** su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, oltre che su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le **modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale** devono essere definite da un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, volto altresì a stabilire la **composizione paritetica della commissione giudicatrice**.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

L'**articolo 8** dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La riforma **non contrasta con il dettato** dell'articolo 33, quinto comma, **della Costituzione**, che prevede l'obbligatorietà dell'esame di Stato *“per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*.

Al riguardo, la **Corte costituzionale** ha ritenuto che la disciplina dell'esame di Stato resti **affidata alla discrezionalità del legislatore statale** (in tal senso le sentenze n. 174 del 1980, n. 16 del 1985, n. 43 del 1982, n. 58 del 1963) e ha precisato che, affinché l'esame di Stato adempia alla propria funzione occorre che esso si traduca in **un accertamento preventivo**, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il **possesso di requisiti di preparazione e capacità** necessari per il **corretto esercizio della professione** (sentenza n. 174 del 1980). La stessa Corte ha riconosciuto che il **legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami** che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980), precisando che in tali casi *“tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito”* (sentenza n. 207 del 1983). Il legislatore, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata **in altro modo una verifica di idoneità tecnica** e sussistano apprezzabili ragioni che giustificino l'eccezione (sentenza n. 5 del 1999).

Fonte: [Dossier n° 122 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale: Servizio Studi della Camera dei deputati, 16 giugno 2021.](#)

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2751](#)

Prima lettura Senato

[AS 2305](#)

[Legge 8 novembre 2021, n. 163](#)

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	13 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	19 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	15 (93,8%)	1 (6,3%)	0 (0%)
LEGA	82 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	99 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD	52 (100%)	0 (0%)	0 (0%)